


ANATOCISMO

-> LINEE DI TENDENZA <-

MAGGIO 2018



LaScala



SOCIETÀ TRA AVVOCATI

www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Venezia | Vicenza | Padova | Ancona



ANATOCISMO: NIENTE DI NUOVO CHE AVANZA

Contrariamente a quanto previsto dai più, il contenzioso in tema di anatocismo bancario non è andato affatto affievolendosi; e ciò nonostante la Delibera CICR del 3 agosto 2016 abbia tracciato una linea di arresto alla prassi della capitalizzazione.

Se per anni, tuttavia, la questione ha quasi totalmente assorbito la *litigation* in ambito bancario, nell'ultimo periodo altre delicate tematiche, anche di natura processuale, si sono affacciate.

Restando all'argomento in commento, sopravvivono ancora oggi alcune criticità per nulla risolte univocamente dalla giurisprudenza e che già avevamo già illustrato nella nostra prima pubblicazione del febbraio 2017.

Intanto permane una notevole disomogeneità in ordine alla sorte dei rapporti bancari stipulati prima del 2000 e proseguiti dopo tale data, con riguardo alle modalità di adeguamento dei medesimi al nuovo regime abilitante l'anatocismo bancario, quale introdotto attraverso

l'art. 25 del D.Lgs., 4 agosto 1999, n. 342. Ciò, sotto il duplice profilo, da un lato, della sopravvenuta inefficacia o meno dell'art. 7 della citata Delibera CICR a seguito dell'illegittimità dell'art. 25, comma 3° D. Lgs 342/99 e, dall'altro, della valutazione della natura peggiorativa delle condizioni di capitalizzazione.

Sul primo fronte, si registra, per esempio, un contrasto in seno allo stesso Tribunale di Milano laddove alla posizione, radicale,

espressa dalla sentenza n. 1948/2017 (che richiama [Corte d'Appello di Ancona n. 420 del 31/03/2016](#)

e Corte d'Appello di Milano n. 1162 del 23/03/2016) fanno da contraltare numerosi altri arresti che sostengono che "pur dopo la ca-

Contrariamente a quanto previsto dai più, il contenzioso in tema di anatocismo bancario non è andato affatto affievolendosi.

ducazione del comma 3 dell'art. 25 cit., l'interpretazione sistematica impone allora di ritenere tuttora legittima la delibera CICR 9/2/2000 anche nella parte in cui ha dettato la disciplina transitoria per l'adeguamento dei contratti in essere (cfr. art. 7), perché tale facoltà trova fondamento nell'ampia delega conferita dall'art. 25, comma 2, d. lgs. 342/1999, laddove la norma ha attribuito al CICR il potere di dettare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi" (ex multis, [Tribunale di Milano n. 11984/2017](#)).

Quanto al profilo della qualificazione non peggiorativa delle condizioni, spicca la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3779 del 30/08/2017 – in linea con



la posizione maggioritaria del tribunale meneghino - a favore della tesi della sufficienza dell'annotazione in Gazzetta Ufficiale unitamente o no alla comunicazione al cliente di avvenuto adeguamento. "Per il periodo successivo è accaduto che la

banca ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 23 convenuta per il primo grado) un avviso alla clientela ai sensi dell'art. 7 della citata Delibera CICR, che a decorrere dal 1° luglio 2001 avrebbe applicato la capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito della clientela con pari periodicità trimestrale. Tale condizione del rapporto bancario e più favorevole al cliente rispetto a quella contenuta nel citato contratto di conto corrente e, quindi, ai sensi della citata Delibera, è sufficiente per l'attuazione della nuova condizione del rapporto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale eseguita dalla banca".

Significativo delle difficoltà interpretative dell'art. 7 della citata Delibera è il contrasto all'interno della Corte d'Appello di Milano, laddove si rinvennero pronunce di segno opposto.

Di diverso avviso sono invece, ad esempio, la Corte d'Appello di Venezia - n. 1715 del 28/08/2017, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 20 aprile 2017, il Tribunale di Padova, Sez. II sentenza del 14/09/2017, il Tribunale di Rimini con ordinanza dell'8/05/2017 e il [Tribunale di Napoli, Sez. II sentenza n. 1924 del 13/02/2017](#).

Ma significativo delle difficoltà interpretative dell'art. 7 della citata Delibera è il contrasto all'interno della Corte d'Appello di Milano, laddove si rinvennero pronunce di segno opposto, quali, ad esempio, la [n. 1880 del 4/05/2017](#) che, sul punto, non appare cristallina. "La sentenza (di primo grado) motiva l'esclusione, sul presupposto che la banca non solo non ha fornito prova della mancata negoziazione con il cliente, in ordine alla reciproca capitalizzazione di interessi attivi e passivi, ma nemmeno risultava provata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera C1CR, nt. la comunicazione al correntista.

La motivazione appare corretta, nonché coerente con la giurisprudenza maggioritaria, anche di questa Corte d'Appello, secondo cui l'adeguamento alla delibera C.I.C.R. 09.02.2000 deve avvenire mediante approvazione scritta della clausola anatocistica, ai sensi di quanto previsto da menzionato art. 7.3: tale prova non risulta fornita dalla parte che ne era onerata, all'evidenza la banca.

Nemmeno risulta fornita prova scritta, da parte dell'appellante, di quanto previsto dal dettato normativo di cui all'art.7.2 della medesima delibera, in quanto non è dimostrata né la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di detta delibera, della relativa comunicazione al correntista; pertanto, appare corretta in decisione del primo Giudice, laddove ha dichiarato illegittima l'applicazione della clausola anatocistica, anche successivamente all'entrata in vigore della nota delibera CICR. La produzione, in questo giudizio di Appello, da parte della Banca, di copia della Gazzetta Ufficiale, in ogni caso, a prescindere dalla sua ammissibilità



alla luce del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., non assolverebbe agli obblighi imposti dalla citata disposizione normativa, in assenza di prova dell'avvenuta comunicazione al correntista".

*

Non si affievolisce, inoltre, l'eco della questione sorta dall'introduzione dell'art. 120, comma 2, TUB dall'allora Legge di Stabilità del 2013, applicabile a far data dal 1° gennaio 2014, del quale si assiste ancora oggi a due diverse letture.

La prima è rappresentata dai pronunciamenti del Tribunale di Milano - che, come è noto, sin dal 2015, espunge l'effetto anatocistico post 2013 dai riconteggi del saldo banca, tanto in sede monitoria quanto in sede contenziosa¹.

La seconda, sostenuta ad esempio da recenti pronunce di segno opposto del [Tribunale di Cuneo \(ordinanza del 01/08/2017\)](#) e sentenza n. 738 del 14/07/2017), dalle quali emerge invece che "il testo dell'art. 120, comma secondo, T.U.B., come novellato dall'art. 1, comma 629, della legge n. 147/13 con effetto dal 1 gennaio 2014 non ha affatto introdotto un generalizzato divieto di capitalizzazione degli interessi debitori ed in ogni caso – pur volendo dare una diversa interpretazione – in difetto della delibera che il C.I.C.R. avrebbe dovuto adottare, non ha mai assunto efficacia applicativa concreta, per cui in tale periodo ha continuato a spiegare i propri effetti la nota delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 in applicazione dell'art. 161, comma quinto, T.U.B.".

*

Se una definizione risolutiva delle questioni sopra illustrate appare ancora lontana, nessun dubbio, invece, sulla legittimità dell'anatocismo nei contratti successivi all'emanazione della Delibera CICR del 9/02/2000, muniti della clausola, approvata specificamente, della pari periodicità.

*


In ordine alla questione dell'anatocismo su mutuo, è noto che, al di là di qualche suggestione iniziale, sul piano strettamente giuridico, il tema non si pone. Ed effettivamente la giurisprudenza di merito ha severamente bocciato questo genere di contestazioni che nell'ultimo periodo va, infatti, scemando, lasciando il posto a doglianze soprattutto in punto di usura. Si citano, tra le molte, le pronunce del Tribunale di Monza n. 909 del 29/03/2017 e del Tribunale di Avellino n. 1523 del 31/07/2017.

*

Rispetto, infine, alle ricadute della Delibera CICR del 3 agosto 2016, è probabilmente ancora presto per registrare controversie rivenienti dall'applicazione della Delibera e relative ad aspetti e criticità che già i primi commentatori avevano evidenziato nell'imminenza della sua emissione.

Alcuni importanti nodi del contenzioso bancario in punto di anatocismo, restano, quindi, da sciogliere e solo l'auspicato intervento della Suprema Corte, non ancora all'orizzonte, potrà orientare la rotta degli operatori del diritto.

1 Conformi, tra le più recenti, le sentenze del Tribunale di Monza, n. 570/2017 del 28/02/2017, del Tribunale di Roma n. 19960/2017 del 23/10/2017 (cfr. già ord. 16/10/2015), del Tribunale di Bergamo n. 1101 del 26/04/2017.



Supplemento a **Iusletter** del 17/05/2018



Testata registrata il 24.09.2001, presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.
Proprietà di LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI PER AZIONI

Direttore Responsabile
Giuseppe La Scala

Direttore Editoriale
Luciana Cipolla

Redattori
**Simona Daminelli (Capo), Francesco Concio (Vice), Tiziana Allievi,
Sabrina Galmarini**

Hanno collaborato a questo supplemento
Giorgio Zurru

Segreteria di Redazione
Ewelina Melnarowicz, Ilaria Turrini

Contatti: redazione@iusletter.com



Numero chiuso il 14 maggio 2018

LaScala
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Venezia | Vicenza | Padova | Ancona